

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

65° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI DOMENICA 5 AGOSTO 1990

Presidenza del Presidente BERNARDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale» (2400), d'iniziativa del deputato Biondi e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . Pag. 2, 3
TEMPESTINI *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 2

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale» (2400), d'iniziativa dei deputati Biondi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Contributi alle imprese radiofoniche che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale», d'iniziativa dei deputati Biondi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 3 agosto.

Nella scorsa seduta, onorevoli colleghi, io ho fatto una breve relazione sul provvedimento che, del resto, è talmente chiaro da illustrarsi da sè.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali e della Commissione bilancio, la quale ha trovato una nuova formula, nel senso che dichiara di non opporsi all'approvazione del disegno di legge; essa, però, sostanzialmente è favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TEMPESTINI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Intervengo solo per esprimere il parere favorevole del Governo all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1 Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1991 e 1992 e, per il 1990, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, è corrisposto un contributo in conto capitale rispettivamente di lire 120 milioni per il 1990, lire 100 milioni per il 1991 e lire 100 milioni per il 1992 per ciascun impianto di diffusione radiofonica che, sulla base delle documentazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410, risulti essere stato utilizzato per diffondere i propri programmi nell'intero triennio 1986-1988, alle imprese radiofoniche private che nei primi tre anni

successivi all'entrata in vigore dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, abbiano:

a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti;

b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle regioni;

c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 o dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della citata legge n. 67 del 1987.

2. Condizione per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 è l'impegno delle imprese a rispettare nel quinquennio 1990-1994 le condizioni previste alle lettere a) e b) del comma medesimo. Tale impegno deve essere comunicato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi e 700 milioni per l'anno finanziario 1990, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1991, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando quote parti dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA